



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424/490131-490319 Fax. 0424/490517 - E-Mail: comune@comune.enego.vi.it

STAZIONE DI SOGGIORNO ESTIVO ED INVERNALE

Referto 2017

SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE ART.1 COMMA 14 LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 21 MARZO 2013.

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

Il citato D.L. 174/ 2012 ha demandato agli enti locali la disciplina del sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, specificando che partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Questo Comune (dimensione demografica n. 1676 abitanti al 31.12.2016) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. 1-2-4;I

Il Consiglio Comunale di Enego con provvedimento n. 3 del 14.03.2013 aveva approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 8 articoli e lo aveva trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

In base all'art. 3 del D.L. 174/2012 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sono stati attivati i controlli successivi .

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che l'organo di indirizzo politico(nei comuni il Consiglio Comunale) , su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione,del Comune di Enego è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono le Posizioni

organizzative P.O. responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina .

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30 dicembre 2013 era stato approvato ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, per il triennio 2014-2016, su proposta del responsabile della prevenzione, il Programma triennale della trasparenza , disponendo la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune di tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e con le modalità di pubblicazione rispettose della la struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013;

L'aggiornamento annuale del Piano è stato approvato, con deliberazione di **con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2015 ; con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2016; con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17 marzo 2017**

Il controllo di cui al D.l. 174/ 2012 rappresenta una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 che il Comune ha posto in essere assieme alle altre previste nel Piano (formazione - trasparenza - tutela del dipendente che segnala illeciti - rotazione dei dirigenti)

CONTROLLI SUCCESSIVI

D.L. 174/2012

Nel corso del 2017 il Segretario comunale ha redatto tre verbali di controllo successivo sulle determinazioni :

VERBALE 1/2017

Vista la nota dell'Ufficio di Segreteria in data 22 marzo 2017 prot. n. 1946 con la quale sono state avviate a controllo successivo le determinazioni adottate dall'inizio dell'esercizio finanziario 2017 e le determinazioni adottate nell'ultima parte dell'esercizio 2016;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti del 2017 nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,44,46,49,51,52, anche con riferimento alle funzioni di responsabile della prevenzione nella PA di cui alla Legge n. 190 / 2012 .

Per l'esercizio 2016 sono stati esaminati i provvedimenti 405,408,422,427,401 e 400.

COMUNICA

Esaminati tutti i provvedimenti sopra citati non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012 ed in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati

Per quanto riguarda il provvedimento n.400 (104) dell'UTC di segnala la necessita di una integrazione al punto 2 del dispositivo .

Si segnala e si trasmette copia della deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 38/2016 sulla corretta interpretazione dell'art. 84 , comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

VERBALE 2/2017

Vista la nota dell'Ufficio di Segreteria in data 22 marzo 2017 prot. n. 1946 con la quale sono state avviate a controllo successivo le determinazioni adottate dall'inizio dell'esercizio finanziario 2017 e le determinazioni adottate nell'ultima parte dell'esercizio 2016;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti del 2017 nn.63,67,68,75,77,78,82,93,95,96,102,110,120,124,127,132,142,150,151,153,154,157,158 anche con riferimento alle funzioni di responsabile della prevenzione nella PA di cui alla Legge n. 190 / 2012

Si rileva, con riferimento alle determinazioni RG 102 /UTC e 151 /UTC che non viene rispettata la normativa (L.n.296/2006) per gli acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro che impone il ricorso al Mepa e che con la motivazione riportata nelle determinazioni *".....l'acquisto della fornitura oggetto della presente presso il fornitore individuato risulta più tempestivo nonché agevole e quindi conveniente di eventuali acquisti con le medesime caratteristiche attraverso il MePA"* non si fornisce ulteriori elementi di verifica.

Analoghi rilievi erano stati sollevati con verbale n.4/2016 e n. 5/2016.

Con riferimento alla determinazione RG n.68 / UTC si richiama l'art. 1 comma 7 e 8 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 e si chiede che il Comune tenga conto della normativa vigente motivando opportunamente gli affidamenti al fine di dimostrare se non altro la mancanza di danno erariale

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura

*di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. **Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto*

Si trasmette in allegato il parere della Corte dei conti del Veneto emesso su richiesta del Sindaco del comune di Pettorazza Grimani(RO) ordine agli acquisti di carburante nel triennio 2017-2019.

COMUNICA

Esaminati tutti i provvedimenti sopra citati non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012. Salvo quanto

precedentemente esposto in ordine al rispetto delle normativa sul MEPA , in ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati

Per quanto riguarda il provvedimento RG n.63 di segnala la errata pubblicazione.

VERBALE 3/2017

Vista la nota dell'Ufficio di Segreteria in data 06 ottobre 2017 prot. n. 6625 con la quale sono state avviate a controllo successivo le determinazioni adottate dall'inizio dell'esercizio finanziario 2017;

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti del 2017 nn. 159- 160-161-163-170-174-175-186-188-201-209-210-212-221-227-233-234-241-242-249-250 (a tutto settembre 2017) anche con riferimento alle funzioni di responsabile della prevenzione nella PA di cui alla Legge n. 190 / 2012

COMUNICA

Esaminati tutti i provvedimenti sopra citati non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, elementi che possano ricondurre alle situazioni di cui alla Legge n.190/2012.

In ordine al controllo di legittimità successivo di cui all'art. 3 del decreto - legge 10 ottobre 2012 , n. 174 non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO

(Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)"

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema *hardware e software*).

L'A.N.A.C. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

".. la Giunta Comunale con proprio su proposta del responsabile del servizio di prevenzione, ha deciso di attribuire a tutti i dipendenti del comune, a cura dello stesso responsabile della prevenzione un codice identificativo di cui sarà a

conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione e di utilizzare per la tutela del dipendente la cassetta delle lettere posta all'ingresso del Municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

Con la presente viene quindi trasmesso il codice personale che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al responsabile della prevenzione per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011.

Il dipendente avrà cura di custodire personalmente tale codice e qualora andasse smarrito potrà chiederne uno nuovo al responsabile della prevenzione.

Quando l'Anac avrà fornito il software in corso di elaborazione verrà emanata una nuova circolare esplicativa."

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Dopo le cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2015 e 2016 , nel corso del corrente esercizio finanziario 2017 si sono insediati due nuovi responsabili del servizio :

Servizio Economico Finanziario dott.ssa Lara Caregnato

Servizio Tecnico ing. Monica Ghiebellini

Nel corso dell'esercizio l'Amministrazione ha dato il nulla osta al trasferimento in mobilità volontaria di n. 3 dipendenti.

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione

Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

Con lettera in data 18.10.2017 indirizzata al Sindaco il Responsabile della prevenzione ha comunicato il programma dell'attività di formazione

I COMPORTAMENTI A RISCHIO : - ANALISI DEGLI ARTT. 323 - 326 – 328 C.P.

LA REAZIONE DELL'ORDINAMENTO ALLE FRODI NELLE PUBBLICHE FORNITURE: - ANALISI DEGLI ARTT. 331 – 340 -355-356 C.P.

LA AUTONOMIA DEI DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELLE GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA : I REATI ASSOCIATIVI

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NELLA P.A: I REATI DI FALSITA' IN ATTI

Come negli scorsi anni il programma viene svolto dal penalista avv. Rosario Tucci del Foro di Vicenza e Presidente della Sezione Bassanese della Associazione Nazionale Carabinieri.

Il presente referto è trasmesso, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli ai responsabili dei servizi , nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed ai componenti il Consiglio Comunale.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31 gennaio 2014.

Il segretario generale - responsabile prevenzione Legge 190.2012
dr. giuseppe gianpiero schiavone